



3

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio imperatore della Austriaca
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione
degli usi civici nelle provincie di Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno
e Campobasso comm. Carlo Sinigaglia Presi-
dente di Sezione nella Corte di Appello di Napoli assi-
stuto dal Segretario del Commissariato con
le funzioni di Cancelliere comm. Luigi Sici-
liani, ha emesso la seguente Ordinan-
za nella causa per reintegro d'emanuale
L. 4

Il Comune di Melito Irpino, in
persona dell'attuale Sindaco sig. Luigi
Carpasso, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi De Giovanni, giusta mandato 20 lu-
glio 1925 per notary Vitale debitamente legalizzato
Contro

Il Comune di Borriello in persona del
l'attuale R. Commissario sig. Olindo Cor-
solonio, rappresentato dall'avv. Cav. Matteo
Pastore con l'assistenza dell'avv. comm. Eui-

Chiedendo in forma
esecutiva all'interesse
del Comune di Melito Irpino
19 luglio 1926 Sicilia

[Handwritten signature]

115-6-5-155-146
C. Sinigaglia
C. Sinigaglia

Il Cancelliere Capo

[Handwritten signature]



seppur D'Amato, e presso quest'ultimo col detto
procuratore dell'ivramonte dimorante in Napoli
alla via Pontecorvo a Piazza Dante 86.

Conclusioni

Nell'udienza del 20 febbraio ultimo nella quale
la causa veniva assegnata a decisione, l'avv.^{to}
Deberonimo per il Comune di Melito Lupino,
con comparsa scritta, concluse:

« Lascia alla giudizio del sig. Commisario
« audire la reintegra a favore del proprio
« demanio comunale, dei terreni Vado della
« Santa e Quarto dell'Isola di Santa Maria
« proprietà di esso Comune di Melito con la sur-
« scritta sentenza della Commissione feudale
« del 30 agosto 1840, con la conseguente condan-
« na del comune di Bonito, che li detiene il-
« legalmente, all'immediato rilascio
« degli stessi, e dalla rivalsa dei frutti indivi-
« ditamente percipi, da determinarsi nei mo-
« di di legge, e delle spese dell'intero procedi-
« mento e del giudizio e relativo onorario
« di difesa »

E gli avvocati Carbone e D'Amato, del
pari con comparsa scritta per il Comune
di Bonito conclusero:



« Per gli esposti motivi, salvo aggiungere o
« modificare, respinte le contrarie istanze,
« deduzioni, eccezioni, difese, e documenti
« che si impugnano, piaccia all'«Illmo sig.^o
« Commissario regionale per la liquidazio-
« ne degli usi civici di Napoli, provvedendo
« a seguito dell'ordinanza commissariale
« del 2. dicembre 1925, emettere i seguenti pro-
« vedimenti di giustizia:

- « 1.° Dichiarare nulla ed improduttiva di
« effetti giuridici l'ordinanza stessa per
« l'arbitrio in conflitto dell'obbietto del contenz.
« 2.° Subordinatamente dichiarare la inco-
« petenza dell'«Illmo sig.^o Commissario Bi-
« partitore a provvedere nella causa per
« essere in causa proprii di Bonito e averla
« la giurisdizione speciale;
- « 3.° Più subordinatamente, dato che il
« Comune di Melito avesse l'intervento di
« spiegare azione di rivendica, dichiara-
« re la improponibile di fronte alla pre-
« sente controversia costituita in
« causa al Commissario ripartitore
« di Avellino su di un preteso scioglimen-
« to di promiscuità;

Ciuto



44) Più subordinatamente, dato che Melito in
Tenderse in questa sede per muovere azione
di revindica, dichiara la improponibile,
per essersi tutto il dominio controverso,
prima posseduto da Bonito, legittima-
mente quotizzato, e per essere quindi
tale dominio legittimamente pas-
sato nel possesso dei quotisti;

5) Più subordinatamente ancora dichiara
non improponibile la domanda di revin-
dica per effetto dello art. 5 del decreto 24
maggio 1924 e per effetto della prescrizione
ultra bipesolare verificata sia favore
del comune e dei quotisti;

6) Sempre più subordinatamente riget-
tando in merito la detta domanda di revin-
dica perché non fondata in fatto ed in diritto
e perché il dominio controverso in parte è
nelle mani dei quotisti e in parte è nelle ma-
ni degli aventi causa dell'ex feudatario di Me-
lito contro i quali il comune di Bonito può
mosse appropito giudizio di revindica;

7) Condannare il comune di Melito a tutte
le spese del giudizio, ma non esclusa ed ec-
cessiva, comprese le spese dell'istruzione



„Remanente e compreso il compenso di avvocato.
„L'ipotecca di Bonito non salva ogni suo di-
„ritto per il ricupero del suo dominio con-
„tro gli aventi causa del feudatario di Meli-
„to, come non salva ad altri ogni diritto, ragione
„ed azione».

Fatto

Sullo scorso del XVII^o secolo s'inizio un
giudizio innanzi al S. R. Consiglio tra
il barone di Melito e quello di Bonito cir-
ca la promiscuità di pascolo tra le rispettive
terre, che il primo di essi contestava all'altro.
La lite fu definita mediante un bonario arbi-
trio, che il sito detto Tribunale munito d'esecutore
nell'udienza del 15 gennaio 1803, ed alla cui ef-
fettiva esecuzione provvede il consigliere commis-
sario della causa, Marchese Piracane, con decreto
del 10 febbraio successivo. Mediante tali atti,
richiamandosi alla promiscuità prete-
sa dal barone e dall'università di Bonito,
in compenso, furono a quest'ultima assegna-
ti nel territorio di Melito per l'esercizio esclu-
sivo da parte loro degli usi di pascolo, ac-
quale, per lo stato, costruire buqui e legua-
re limitatamente alle esigenze dei predetti

Comis



usi, con la facoltà altrui di fidare ai proprii,
il territorio Vado della Camilla, per una cen-
sione di bovini 400, e l'altuo Quarto dell'Alco-
renata, per una estensione di bovini 1050,
rispettivamente per pascolo di 250 anima-
li piccoli e per quello di 100 animali vac-
cini, dietro corrisponzione al barone di Meli-
to di una mezza joda di complessivi annui ca-
cati; l'alt'anno, per i bovini, compresi
ovanti sei per le ghiande esistenti nel Quar-
to dell'Alco-renata. L'arresto si perfezionò
mediante la misura, la delimitazione ed il
rilevamento dei due territori, eseguiti a 21
marzo 1803.

Di tale convenzione, la quale trovavasi
già al sopravvenire delle leggi sovverine in-
pugnata di nullità per difetto di solenni e
per lesione del barone di Melito contro quel-
lo di Bonito e contro questa università
innanzi al S. R. Consiglio, il comune
di Melito, fra le altre istanze dette con-
tro il sub ex fundatione innanzi alla
Commissione feudale, chiese l'invalidazione ^{divisa}
di la nullità per i seguenti motivi:
2) perchè sarebbe fatta in suo danno



senza suo intervento.

b) perché non sarebbe constatato della promiscuità tra esso e Bonito.

c) perché, essendosi provvisoriamente, senza pregiudizio delle parti, con decreto 5 ottobre 1912 del S. R. Consiglio, attribuita la detta permiscuità per due terzi a favore di esso e per un terzo a favore di Bonito, sarebbe stato per quest'ultimo comunque il miglior vantaggio sciolglieri la promiscuità medesima senza compenso.

d) perché nella scrittura di bonario accordato sarebbe espressamente pattuito di doverne stipulare pubblico strumento privo conchiosioni delle università, regio assenso, e Decreto d'expedit, e non sarebbe mai avvenuto. E, con la dichiarazione di nullità della convenzione suddetta, il Comune di Melito Superiore chiede alla Commissione dichiarare: cessi comunali il Vicedominus della Santità ed il Marchese dell'Imperatore, da cui emanati i precetti sopra citati, siccome invece di pertinenza del feudatario, a Bonito o al suo Barone; dichiararsi inesistenti la presunta promiscuità tra i due

Bonito



sumum, et quatenus opus sic illa serva compen-
si; condannarsi infine l'ex barone a pagare
ad essa università di Melito la prestazione
per Giovanni Ducati e per la sua per lo addi-
tro da Bonito.

La summissione feudale, con sentenza 30 ag-
osto 1810, intenenno di fatti universali e non
già ex feudali risopri suddetti, e per assol-
verlo l'ex barone dal preleso indebito ghat-
to, dichiarò spettare all'università di Melito
l'antica prestazione di rivocati? E fino allora a
quello coesisteva da Bonito. Per tutto ciò che
riguardava la restituzione delle due parti di ter-
ritorio nel Vado della Sanità e nel Duomo della
Ducronata di pertinenza del Comune di Melito,
assegnati dal consiglio Pisacane all'univer-
sità di Bonito, trattando di questione che
più non interessava l'ex feudatario di Meli-
to ma soltanto le due università, mandò al
summissionario ripartire il provvedimento nelle
rispettive ragioni di queste.

Il Comune di Melito non rievocò le ragioni in-
nova legi dalla summissione feudale se non
novanta anni dopo. Con deliberazione 16 set-
tembre 1900 il suo consiglio fece voti al Prefet-
to



to della provincia, commissario ripartitore, per
la reintegrazione delle terre demaniali che quel magi-
strato aveva distribuite di esso Melito, e su
cui invece Bonito faceva da padrone. Dopo
altri sette anni, con deliberazione 15 dicem-
bre 1907, lo stesso famiglia fu costretto alla rivede-
re autorità, ma questa volta per ottene-
re lo scioglimento della promiscuità con Boni-
to sul Vado della Sanità e sul Quarto della
Lacorona. Nel successivo a tale ultima
deliberazione il Prefetto dispose in tutto
affidando alla ing. Alfano. Ma nella preli-
minare contestazione delle mutue ragioni
della parte in causa allo stesso Prefetto, il signor
co di Bonito oppose contro la proponibilità
delle pretese avversarie la transazione del 1863,
il Chiodo di Melito, questa invece disse che,
siccome estranea al punto da lui rappresen-
tato ed insopportabile per ottenere la reintegrazione del
terreno occupato da Bonito.

Resosi così palese la vera portata del diffido
e l'impossibilità di qualunque conciliazio-
ne, il Prefetto, con ordinanza 15 giugno 1909, so-
spese il procedimento amministrativo, rin-
viò le parti in contenzioso ordinario.

Così



Qualunque non fu mai fissata dal Prefetto, neppure a seguito di formale istanza all'uopo presentata dal comune di Melito in data 12 febbraio 1924. Con essa, riproducendo le deduzioni già prospettate alla Commissione feudale, ed in base al pronunciato di questa, il comune stesso chiese nel modo più univoco e preciso la reintegra dei terreni suoi e dei suoi contadi.

Sottostando ai Prefetti le funzioni di Commissionari ripartitori in virtù del R. Decreto legge 24 maggio 1924, il comune di Melito con istanza 5 ottobre 1925 chiese ed ottenne da questo Commissionariato la fissazione dell'indiana per la trattazione della vertenza.

Ma dell'indiana Commissionaria del 2 dicembre 1925, con la quale fu disposta la situazione delle parti che venne a queste notificata, il comune di Bonito chiede preliminarmente richiudersi la nullità, importante come conseguenza quella stessa dell'intero giudizio, perché in essa mancherebbe la specifica indicazione dell'oggetto della controversia per la cui trattazione le parti erano citate. Soltanto in istanza, con la comparsa costituzionale,



Da Meho si sarebbe precipitato che ciò che ha
esso chiedeva era la reintegra dei terreni
in contenzioso. Ma, anche a voler ripre-
se legalmente e validamente spiegata una
determinata azione, anziché con l'atto unico
sul tiro del giudizio, così difese in queste pro-
votte, l'istanza di reintegra deve essere dichiarata
già improponibile, dal momento che la precen-
te contestazione innanzi al Prefetto, nel 1909,
ebbe luogo relativamente alla diversa pendenza
per scioglimento di promiscuità.

Sui 1250 mouli di terreno assegnatigli nel 1403
esso comune di Bonito non ne avrebbe in real-
tà avuti se non un migliaio circa, e questa esten-
sione realmente avuta lo avrebbe imperamente,
almeno dal 1812, quotizzato. Da ciò trae ragione
Bonito sia per eccipere, subordinatamente alla
nullità degli atti del giudizio e prima del moti-
vo teste indicato d'improponibilità dell'istan-
za, l'incompetenza del Commisario, sia per
aggiungere al suddetto altri motivi d'impro-
ponibilità dell'azione. Con la quotizzazione
sarebbe esaurita ogni funzione del Commis-
sario per la liquidazione dei terreni, e sareb-
be quindi cessata anche la inerente specie di



giurisdizione del medesimo. Trasformato in
retrattabilmente per effetto di quella ripartizi-
zione della impartibile sanzione Sovrana
il dominio in libera proprietà privata, della
quale sanzione sarebbe venuta a mancare
la stessa materia. In ogni caso essa dovrebbe
si precluda dal fatto delle sostanziali e perma-
nenti migliorie apportate ai terreni, mentre
il canone, a cui questi potrebbero assoggettarsi
a favore del Comune cui un tempo appartene-
vano dovrebbe per già imposto nell'ammontare
di ducati 70, di Melito accettati ed annualmente
riparsi senza riprese.

Chiarca inoltre il Comune di Bonito la pecuni-
zione, di oltre due secoli in proprio favore, per
aver siccome feudali del Marchese di Melito
ricevuti i feudi nel 1703; ultra centenaria,
a favore di questi, in legittimo possesso delle
rispettive quote dal 1812.

Nel merito, non trovandosi i terreni di cui
reclamasi la restituzione in potere di esso Co-
mune di Bonito, ora, per la parte mai acq-
sita pervenuta, in potere alcuna degli aventi causa
dell'ex feudatario di Melito, e, per resto, nel posses-
so di questi, malamente contro di esso sarebbe



spiega la ragione di cui si tratta, e la si dovrebbe perciò rigettare.

Ed il rigetto si imporrebbe anche perché il pro-messo della Commissione Federale del 30 agosto 1870 non pregiudicherebbe punto le ragioni, tra le quali sono, tra le quali la transazione del 1870 dovrebbe considerarsi piena e definitiva, per essere l'annessione di Melito messa in esecuzione, e averle in seguito per parte di riconoscimento ed acquiescenza.

Le conclusioni rese dalle parti nell'indignità di spedizione, e che possono anche con memorie a stampa, sono state sopra trasmesse.

In Diritto

Osserva che l'atto, con cui le parti del Comune di Melito vennero contestate a quello di Bonito, è il verbale medesimo nel quale entrambi esposero le reciproche ragioni al commissario, che dette l'atto dell'insurrezione, e, fatto il tentativo di conciliazione, rinviò per la discussione di essa in contenzioso. Per la particolare struttura del procedimento amministrativo, non diversamente si compie messo l'editto nella città e s'inizia il giudizio, incidentale nel corso delle operazioni amministrative. Non occorre formare domanda giudiziale ad instanza

C. C.



di parte od ex officio. Tu non avere il Prettor
nello stesso avvisetto verbale fissata l'indica
di rinvio per la discussione, esso se all'uo
altro separato ed apposto provvedimento. Tu questo
non reputa un semplice avviso per la trattazione
del giudizio già aperto, ed ha per incipit la sola
vocazione in un delle parti. Non è meno perbau
to che deve ricercarsi, e tanto meno a pena di nul
lità, la designazione precisa dell'oggetto della
domanda, già a piena cognizione della parte
resistente perché questo fosse stato in grado di
preparare le sue difese. E nel verbale di conde
nazione del 15 giugno 1809 che va invece ricerca
to se la domanda stessa si fosse da Melito detot
ta in modo a Stabianza e che e conforme alle
conclusioni poscia rese in istruzione.

Con l'incanto dell'eccezione di nullità del giudizio
non così a fondarsi l'atto del primo motivo
d'impugnabilità della domanda, che dice im
pugnabile sostanzialmente in ordine a quella che
era già contestata nel suddetto verbale del 15 giu
gno 1809. A evitare ripetizioni giova prosede
re ad entrambi gli esposti simultaneamente,
appoiché l'eccezione d'incapacità, la quale
a rigore di logica dovrebbe essere vaghiata prima



del detto motivo d'improprietà dell'istau-
za, dovrà rigettarsi.

Con la deliberazione 15 dicembre 1907 il Con-
siglio comunale di Melito, partendo dalla pre-
messa che con la traslazione del 1803 a Bo-
nito si fossero assegnati soltanto sui due fon-
doli con i suoi limiti di diritti di uso per una
annua sovita posta in danaro, aveva fatto vo-
ti per lo scioglimento di questa promessa, in-
quanto nella sua traslazione medesima, sui
due fondi, di cui assumeva avere Melito con-
servato il dominio. Ma poiché si accettava
che questi invece fossero stati da Bonito ridotti,
qualqu岸 la limitata portata di quell'asse-
gnazione, in piena e esclusiva padronanza
propria, i voti anzidetti venivano già ad
implicare necessariamente una previa
soluzione di rivendica.

Ad evitare le controversie innanzi al Re-
fetto, il Sindaco di Bonito, coerentemente al-
l'assunto del proprio Comune, che l'assegnazione
del 1803 aveva conferita la proprietà
piena e assoluta dei due fondi, salvo l'aver
nell'annua sovita posta in danaro, non alla
promessa ova indicata, oggetto dei voti

Dei



fatti dal Consiglio comunale di Melito, si riferi-
vi nell'opporvi allo scioglimento in via
ex officio, ma si bene alla diversa promissi-
ta, che usando l'assunto medesimo di Bouito,
sarebbe presentata nelle teste tutte dei due mun-
ni, e nel 1903 sarebbe stata invece diciotta.
Il Sindaco di Melito segue l'avverfarlo in
quello spostamento della proposta dal campo
trasciato con l'ultima deliberazione consilia-
re del 1907, in verità poco conseguente ai pre-
cedenti della vecchia ed alla medesima sua
motivazione, nell'atto che riproponeva
non solo ai termini della vecchia capitola-
zione di Melito ed il suo escluderla in man-
ni la commissione giudice ma anche al preceden-
te deliberato consiglio del 1900; e, ripropon-
endo le ragioni di antica impugnativa e pre-
sente, discorre agnificata della sua ragione
del 1903, e che la rindegua del terreno occupa-
to da Bouito nel modo più espresso e reciso, sen-
za possibilità alcuna di incertezza.
L'univocità della domanda di Melito innanzi
al Prefetto, ribadita dall'istanza del 21 febbra-
io 1924, con la quale venne ampiamente svi-
luppata, e che, acquisita agli atti dell'ufficio



denunciabile, non si mancò di richiamare nel
l'ordinanza di citazione del 2 dicembre scorso,
è confermata da atti che, provenendo dallo stesso
comune di Bonito, rivelano la piena e sicura
certezza che questo si è della domanda mede-
sima. Già nelle mani tua una ed altra conve-
nzione in Prefettura per la contestazione
della contropartita era noto a Bonito che da
Napoli si pretendeva il terreno che esso occupava.
Nella convocazione del consiglio di Bonito del 7
aprile 1909, per essere autorizzato a preparare
per il giorno 15 giugno successivo, al quale la con-
testazione doveva rinviare, le difese del co-
mune, il sindaco testualmente riferì: «che
«lito pretenderebbe rivendicare una quantità
«di terreno nel luogo detto Guado della Standa
«e Guado dell' Ercovinda, adducendo che tale
«porzione di terreno, in tutto o quanto si sa-
«rebbe stabilito ab antiquo, si sarebbe anzi
«suscettivamente occupato dal comune di Bonito»
Avendo luogo la contestazione, il sindaco
di Bonito, nel riferire nella tornata del 10
luglio 1909 l'esito al consiglio, espone con
ogni sicurezza l'essenziale contenuto del
l'invisa pretesa, che era definitivamente

Bonito



chiavilo volersi da Melito spiegare. Il Comune
allora - egli disse - chiede la restituzione di
una lunga estensione di terreno in contrada
di S. Maria Grande e S. Maria della S. Maria, nonchè
un voluto indebito percepito per oltre un
milione di lire. Per tal motivo a tale
materia di reintegra, Bonito, che ebbe pertanto
tutto l'agio di prepararla, ha apposte congrue
e valutabili difese mediante la comparsa
medesima con la quale ha lamentato di
avere fino all'odierna ignorato il contenuto
delle pretese di Melito. Non solo si ha in ciò
la migliore prova dell'insubordinazione di quella
saguardata, ma si rivela altresì la mancanza
d'interesse ad accipere la nullità del giudizio.
Ed essendo l'istanza di reintegra, per l'acogli-
mento della quale, ora Melito instate quella
medesima che fu da esso dedotta fin dalla prima
conclusione innanzi al Pretetto, e formò obiet-
to dello sperimento di conciliazione all'ora sta-
tato, essa può virtualmente essere presa in con-
siderazione, ove altre ragioni d'incompetenza
del Conmissario, o d'improprietà in merito
dell'azione stessa, non siano d'ostacolo.
Sperando che neppure tali ragioni ricorrano.



È d'uopo distinguere nettamente i rapporti
tra i due Comuni, attore e convenuto per
la reintegrazione di diritti considerati nel
loro complesso e competenza, di
rapporti stabiliti a favore di privati, ri-
guardati singoli appezzamenti di terreno,
durante la denuncia o usurpazione d'un
comune danno dell'altro. Questi ultimi non
escludono l'azione tra i due Comuni medesimi
per la reintegrazione dei propri diritti, ma ne
modificano soltanto gli effetti. Legittime ed
illegittime che siano, le occupazioni di privati
si lasciano sussistere, a favore del Comune in
potere dei corpi amministrativi, qualora esse si
sono verificate, facoltà di godimento e di
disposizione, per la percezione di redditi dei
privati medesimi, per la possibilità di impe-
dimento contro di quelle azioni per la reintegrazione
dei terreni occupati. È intuitivo
che se nel possesso del Comune usurpazione
dei diritti, in luogo delle terre, si trovano
redditi e facoltà rifatte, gli si debbono se-
gnare per redditi, con l'indebito esatto,
al Comune avendo realmente diritto sui
Comuni medesimi. Questo non potrà aver

Cento



rare a recuperare, mediante l'accogliumen-
to della istanza contro l'altro spiegata,
il materiale possesso e godimento delle ter-
re, perchè essi ~~non~~ non sono tenuti dal
comune convenuto, sibbene da altri; ma indub-
biamente potrà e dovrà conseguire l'attribuzio-
ne dei redditi e delle facoltà accennate, che
il comune convenuto, a causa dell'aver
ridotto in proprio potere i demani non
suoi, sta godendone potrebbe sperimentare.
E' stato l'oblio della distinzione accennata
e della sue conseguenze che ha consigliato
il comune di Bonito a sollevare eccezioni
o inattendibili ultionee. Se si tiene presen-
te che l'operazione di quotizzazione dema-
niale, della quale è cenno, si compie nei ri-
guardi dell'università di Bonito, non si
può dire anche riguardo a Melito expli-
cato, e tanto meno esaurito, per effetto
di essa, l'ufficio del commissario riparti-
tore. Melito non ha quindi perduto la
facoltà di fare a questo ricorso, per otte-
nere, non già una revoca o una modi-
fica di quella quotizzazione, ma la restituzi-
one delle spettanze demaniali; che, malgrado

la quotizzazione stessa, gli sia dato per caso
tutto o in parte da Benito. Per le quotazioni suc-
chiate negli art. 17 e 18 dell'art. cap. dell'anti-
ca legge organica del 1846, per la distinzione
fatta anche nel capoverso dell'art. 21 del
D. S. del maggio 1892, n. 157 di quotazioni imbu-
genti nello svolgimento delle operazioni
biennali e di controvendite in genere
sulla contesa, sulla natura e sui limi-
ti dei diritti riservati nell'art. 1.° del decreto
stesso, il commissario ha rispetto alle pri-
me un potere giurisdizionale di in-
dole accessorio, incidentale, provvisorio;
rispetto alle altre, che attengono all'ac-
cumulo, alla tutela, alla riorganizzazione
medesima del patrimonio di so-
cietà, un potere inmanente, che per du-
ra, specie sotto le forme della reintegra-
zione conservativa e di quella delle quote ab-
bandonate o usurpate, anche dopo il com-
piimento delle operazioni di liquidazio-
ne e quotizzazione. In relazione ad
altre specie la giurisprudenza ha
potuto affermare il principio che, quan-
to alle operazioni anzidette, debba rite-

non si cessa la su alteriori questioni la
speciale competenza del summi facio.

Ma sono in esame esamoni è invocabile,
perché dall'instanza di Melito il summi facio
è proprio chiamato ad accertare
se e in che guisa le ragioni demania-
li a favore dell'università che se ne
assume vera e legittima spettataria.

Alla competenza medesima, prima forse
ancora che alla proponibilità della do-
manda, attiene l'altra osservazione del
la difesa di Boritto, che, conformato per ef-
fetto della qualificazione di demanio in
allodio, sia venuta meno la materia me-
desima della reintegra e del condonatio
demaniale.

È esatto che la qualificazione non cade
nel nulla per l'appartenenza di demanio
ripartiti a persona diverso da quello
che li aveva in potere al tempo del riparto
e nei cui riguardi questo fu effettuato.
Essa non è infatti raffigurabile come
un trasferimento di diritti dal comune
al privato, al quale sovviene applicabili
i principi del diritto comune nemo plus

„iuris in alium transferre potest quam
„ipse habet” ovvero l'altro e il soluto
„iure dantis resolvitur et in accipientis”.

Esso attinge invece dal provvedimento del
Re, o da quello dello speciale commissario
Regio per biennio 1810-11 tutta l'efficacia
che le è propria di trasformare il dominio
in privata proprietà. Ma l'inevitabilità
dei diritti costituiti in favore dei quali,
ovvi, anche nell'ipotesi che si è da Bonito pro-
spettata, di totale quotizzazione dei corpi
demunicali in controversia, non esclude
che facoltà apprezzabilissime nel comune
occupazione tuttora sussistano, le quali non
fanno formare oggetto di reintegrazione a favore
del comune rivendicante.

Vi ha innanzi tutto il godimento di comuni
costituiti dai concessionari delle quote. E non
manca che obiettare che la controversia tra
i due comuni circa la spettanza di esso
è d'interesse patrimoniale, di natura co-
gnome civile. Per di più la vertenza
stessa è necessario arruolare sempre al-
la primitiva condizione demuniale del
tenere e alla primitiva appartenenza

di esso, e l'attribuzione di canoni, per l'even-
tualità accidentale di trovarsi in parte le
terre contese, è consequenziale allo esperimento
d'una azione che nella sua essenza è demania-
le, e mira alla dichiarazione di appartenen-
za di fondi demaniali per la loro provenienza,
e non nella loro destinazione attuale.

Ma il gestimento dei canoni non è l'unica mo-
dovia della reintegra nell'ipotesi in esame. In
capo di vittoria di Melito, gli si deve ritenere
altresì il diritto sua esercitabile da Bonito,
e che è d'indubbia natura demaniale, alle
eventuali reintegre di quote abbandonate
ed usurpate. Che, anzi, se pur saro alcu-
na di siffatte reintegre si fosse già operata
a favore del comune di Bonito, Melito, alme-
no per corrispondenti approssimanti di ter-
reno in tal modo ritenuti nel materiale
possesso del comune usurpatore, potreb-
be conseguire, con la loro restituzione, il
normale effetto dell'azione promossa.

Ulteriormente poi il comune di Bonito,
se pure parte dal presupposto della piena
e perfetta validità della quotizzazione,
mutuando ragioni di terzi, allega le mi-

glorie dei quotisti appropiate ai terreni, e la pre-
scrizione in loro favore. Dato quel presup-
posto, i diritti ed il possesso di quotisti andreb-
bero rispettati in virtù del titolo medesimo
dal quale gli uni e l'altro traggono origine.
Se nel caso d'invalidità della quotizzazione,
si che i quotisti presero a occuparsi alla
seguita d'illegittimi occupatori, potrebbe
utilmente invocarsi da loro, non mai dal comu-
ne di Ronito, la lunga durata del possesso e l'ope-
ra di miglioramento sostanziale e permanen-
te opera nei terreni, a fine di ottenere la legitti-
mazione ai sensi dell'art. 4 del R. decreto legge
del maggio 1924. Anche in tal caso, l'ille-
gittima occupazione da parte dei privati
dei terreni, che non potrebbe infatti con-
sequire da Ronito se non quello che questo
ancora conserverebbe: non mai quindi
il possesso materiale dei terreni stessi da
altri tenuti, ma il godimento delle eventuali
prestazioni e vantaggi dagli occupatori, x
e quindi il diritto che potesse contro costoro
competergli.
Osservo che anche senza fondamento
il comune di Ronito eccipisce in proprio

favore la prescrizione. È no restiene che la
prescrittibilità del dominio feudale si possa
estendere ai domini in controversia, per
fatto che questi siccome feudi non meno con-
siderati nell'assegnazione ottenuta nel 1802.
Il principio della prescrittibilità del dominio
feudale e della sua applicabilità anche alle
terre vicine, per effetto di usurpazione del
feudatario indiano dell'università, feudali,
mentre invece erano comuni, e tali un-
no possa dichiarate, si è potuto affermare
in materia di colonie perpetue a beneficio
dei coloni; ma non è invocabile nella pre-
sente terra. Il rispetto dovuto alla pro-
tetta lavorazione di un pezzo di terra,
di limitata estensione, ad opera di ciascun
colono, che per un comunif erco e bri-
teveva parte di un corpo di pertinenza
del feudatario, che prestava acquiescen-
za al suo possesso ed erigeva il tenaggio,
spiega e giustifica l'affermazione di quel
principio nel campo nel quale venne fatta.
Nulla di analogo si ritrova nel caso in
esame. Qui trattasi di due interi e corpi
cui corpi dell'università di Melito, dei

quasi il feudatario di questa arbitrariamente
te di esse per conferire dritti di uso Bonito.
Questo il quale ora impeto con l'azione di
impugnativa rimanda al S. P. Consiglio
contro la concessione fatta, le possedette sempre incotte
sinon quando, sopravvenute le leggi coercive, non vennero
ripartiti; mediante la quotizzazione, sua privata;
perchè li avessero disadati. Onde non solo non vi
ha ragione perchè la dichiarazione della vera
natura giuridica di dritti copri non debba retrotra-
gere la imprescrittibilità del demanio
comune, se non debba trovare applicazione,
ma è da escludere che, se d'averli fossero
stati feudali, anche contro il feudatario
stesso se ne fosse potuta compiere da Bo-
nito la prescrizione, mediante un
possesso giuridicamente contra-
stato. - Impedimento contro le opposizioni dello stesso Antonio di Ma-
rito. Osserva nel merito che il Comune di
Bonito non contesta la natura uni-
versale di demanio tutto della famiglia
e quanto dell'incorporata, risultante dal-
l'analogia di dichiarazione della famiglia
ne feudale, sibbene contesta che il pronun-
ciato di questa suppona una prescrizione.

emessa nella causa tra Melito ed il suo enfiteu-
tario, possa da Melito invocarsi con-
tro di esso per conseguire senz'altro la resti-
tuzione dei due Denarii.

Ed in verità la permissione giudicale, circa
la detta restituzione, lascia impregiudica-
te le ragioni reciproche delle due univer-
sità, giacchè Bonito non era in causa, e ne-
lunivo la cognizione del Houmifario
ripartitore.

Ma non occorre lunga indagine per
rassicurare il buon fondamento delle ra-
gioni vedotte da Melito, purchè a que-
sto non è opposibile la occupazione del
1403, dalla quale Bonito ripete i suoi dirit-
ti sui due Denarii.

La quarta menzione nel verbale del con-
glio Piparone, ed in quello successivo di di-
stacco del terreno, dall'intervento in esso
rappresentanti ed esperti anche per incar-
ico e per conto dell'università di Meli-
to, la quale era stata in allora al giudizio
che in lui si governa, non basta a conferire a
quanto si convenne quell'efficacia, nei con-
fronti di Melito, che soltanto un consenso dei

cittadini; prestato e comprovato nelle forme
prescritte, e l'assenso regio aureo beo po-
sulo assicuragli.

Ne è a parlarsi di riconoscimento e di rati-
fica della dotta tua ragione merita le tac-
ce, e la ritorsione per tanti an-
ni da parte delle anonime istituzioni del co-
mune di Melito del casone a modo dei du-
cati 76, senza neppure muovere opposizio-
ne alla quotizzazione dei terreni tuoi i rita-
rivi di Bonito, e senza reclamare la resti-
tuzione. E' da notare innanzi tutto che la
sentenza medesima della sommessione feudale
che attribui a Melito quel casone, lo fece sen-
za pregiudizio, e anzi con espressa riserva
dei maggiori suoi diritti alla restituzione dei
due denari.

La opinione è riproposta che i riconoscimen-
ti, le ratifiche, le transazioni, e le rinunzie
relative a spettanze demaniali, che sono
inalienabili ed imprescrittibili, devono
essere non solo espresse ma debitamente
approvate dal sommo regio, e sovrauna-
mente sanzionate.

Non potendosi la suossazione del 1703 appi-

gare alcuna giuridica efficacia sui rapporti reciproci tra le due università, questi vanno esaminati in relazione alla condizione di diritto preesistente alla emanazione stessa.

Ma neppure questa può dal comune di Bonito utilmente essere invocata contro l'istanza a revocarla. Ed di ciò esso stesso sembra convinto, perché tutti i suoi atti di dispensa hoè impediti unicamente nel libro capitolo speciale del titolo del 1703.

Il Marchese di Melito, che prima possedeva entrambi i feudi, vendette nel 1674 quello di Bonito al Duca d'Isola. In questo ben puetto ben compra-
tore e venditore varie divergenze, e tra le altre circa la promissione ad invicem tra le due parti, con la quale il Duca di Bonito pretendeva aver comprato il feudo, che il Marchese di Melito invece contestava. Le partite divergenze provocarono il giudizio tra i due feudatari innanzi al S. C. Consiglio; ma, in mancanza già di questo, furono deviate ad arbitrio e formandosi obbligo di un loro in data primo agosto 1676, nel quale in sostanza si stabilì che la promi-

scuola dovesse esercitarsi pro medietate.

Ma essendo il loco impugnato dal Mare,
che per Melito, si ripete il giudizio in man-
gi al S. R. Consiglio, il quale a 20 ottobre 1676
provvisoriamente dispose che la promi-
scuita si potesse esercitare nelle propor-
zioni di un terzo per Bonito e due terzi
per Melito. Al S. R. Consiglio fu esibito
in seguito un certificato del primo
dicembre 1677, col quale il Duca con un
eletto di Bonito attestavano che ab in-
memorabili era esistata comu-
niane e promiscuita d'uso sua la lo-
co terra e quella di Melito.

Questa narrazione delle repubbliche de-
gli atti esposti dal procedimento del
S. R. Consiglio, che Melito ha esibito,
non si è fatta allo scopo di accertare
l'esistenza o meno della promiscuità
contestata; nè esse sarebbero all'uso
sufficienti.

Il detto accertamento è invece ef-
fatto fuistraneo.

Da quanto si è esposto in rilievo si
evince infatti che la pesteria medesima

Nel Ducato di Rovigo era questa di una promi-
scuita ad in vicem tra le due terre, che
nessun titolo di sostituzione della pro-
miscuita fu invocato esibito, perchè non
se ne trova fatta menzione neppure nel so-
do del 1676, e perchè, se titolo si fosse invocato
ed esibito, non agevolmente si spiegherebbe
la differente proposizione con la quale gli
arbitri primi, e, rior primi provvisoriamente,
il S. R. Consiglio, poi, stimarono regolare
la promiscuita medesima; che fu allegato in-
vece, a giustificazione di questa, non altro che la in-
terlocutoria consuetudine, attestata dai medici
interventi, e dalli signori di Rovigo; che come
sopra si veggono in questi documenti vennero indica-
te le terre tutte in generale di Melito e Rovigo,
non esserle fante particolarmente determinate.
Se pure quindi la promiscuita fosse assistita,
sarebbe stata una tipica promiscuita generale
per ambedue reciprocamente, favorita probabilmente
nel suo sorgere e nel suo enaschiarsi dal-
l'aver dovuto entrambe le terre per lungi
anni lo stesso feudatario.

Una promiscuita siffatta, per le sopraven-
ute leggi esecutive, dovrebbe ritenersi sciolta

ape in via, senza compensi.

Il diritto di Meliko alla libera disposizione ed all'esclusivo godimento delle intere terre, di cui reclama la restituzione, resterebbe inalterato.

Osserva che, ciò non ostante, Meliko non potrebbe giannucci a seculo recclamare dal Bonito più di quanto questo comune avesse effettivamente ricevuto, dovuto in suo potere.

Dagli atti conservati nel supplemento al bollettino feudale e nel bollettino delle ordinanze dei Comuni per i ripartitori, ai quali il comune di Bonito fa richiamo, risulta che con ordinanza del 17 Ottobre 1812, Sovranamente sancita il 19 novembre successivo, l'Intendente di Melito, Marozzi, annullando una precedente quotizzazione del 1810, ne approvò una nuova, per effetto della quale, di moggia 653, del demanio di terra grande di Tabiagnano, 540 e miglie 7, compresi oneri moggia 20 per strade, fariere, vie e spiaggi, vennero ripartite in 168 quote per l'annuo canone di L. 35,20, al lordo, cioè per una, vivanda indivisa, perche montuosa, di latte 112 e miglie 14. Taximenti di moggia 350 del l'altro demanio di terra seu fudo della Sanità, tolme dieci occupate per strade, anniere,

avere i piaggi, le altre 210 vennero riparti-
te in 84 quote per lo stesso canone.

L'ordinanza Maraf fu impugnata dagli as-
segnatari della annullata quotizzazione del
1820 con ricorso al Consiglio di Stato, il quale
a 10 maggio 1821 emise preliminare avviso
per l'ammissibilità del ricorso, avviso che ricef-
fe anche la Regia approvazione. Ma sul meri-
to del ricorso stesso non fu più proceduto. Su-
ave, quella istruzione del 21 maggio 1820 per
notar Puggiero, la parte del demanio di difesa
guarda del Savignano, che in virtù dell'ordi-
nanza Maraf era rimasta indivisa, a recitare
degli avvisi in quote di piaggi, essa ripartita.
Si è già avuta innanzi occasione di notare
quali differenti conseguenze la validità
o l'invalidità della quotizzazione pro-
durrebbe relativamente all'azione di rim-
essa spiegata da Melito contro Poggio,
e da quello che n'è detto risulta che nei rap-
porti dei due comuni ora in causa ogni
indagine e discussione al riguardo
torrebbe vana, trattandosi di que-
stione che potrà avere rilevanza soltanto
nei rapporti tra il comune avente diritto

avide demaniali e privati possessori
si dirispetti.

Quello che qui preme rilevare è ben altro.
Né le generiche ammissioni contenute
nella deliberazione del Consiglio comu-
nale di Melito, del 15 dicembre 1907, di una
quotizzazione dei terreni controversi
che avrebbe avuto luogo nel 1812, né il
ricorso negli atti della quotizzazione della
demunizione Vado della Sanità sono
sufficienti a far rilevare l'identità dei terri-
tori quotizzati con quelli che formavano ob-
getto dell'assegnazione del 1763.

Quasi ad ammetterla, ed a ritenere pure le demu-
nicazioni di Difesa Grande con Savignana
no equivalenti a quella di Quarto del Lucro-
novata, resperebbe un'eccezione delle estensioni
dei due territori assegnati nel 1763 su quel-
le quotizzate, di ben 600 (di antica misura)
347 pel Quarto del Lucro novata e di ben 600
o maggior 50 pel Vado della Sanità.

La menzione che si rinviene in atti demu-
nicati del comune di Bonito rimondanti
al 1812 di un giudizio da esso iniziato nel
1832 contro gli eredi dell'ex feudatario di

Melito e contro questo stesso Comune, per
ottenere le dette eccedenze a completamen-
to di quelle avute in assegnio nel 1703, ma
non mai, per errore di imputazione nel
Vintaggio o per altra ragione, per intero
avute in possesso, non può certo assun-
gere a prova dell'assunto di Bonito che
quelle eccedenze siano rimaste sempre e
si trovino tuttora in potere dell'infundato-
rio di Melito e dei suoi aventi causa.

Quasi a voler porre ritenere che tutta l'induzio-
ne ~~realmente~~ posseduta da Bonito risisignu-
tizzata, successivamente alla quotizzazione,
per abbandono e per cui segue, singole quo-
te potrebbero essere tornate in suo possesso.

È pochi atti denunciabili di Bonito, confer-
mati presso questo Commisariato, non
forniscono, oltre all'acclamata menzio-
ne del giudizio del 1832, alcun elemento
per chiarire i dubbi suddetti o per esclu-
dere l'ipotesi da ultimo fatta.

È necessario, pertanto, con appositi proce-
dimenti, identificare i campi assegnati nel
1703; verificare le indicazioni d'essi real-
mente possedute dal comune di Bonito,

sia che esso stesso materialmente detenga i terreni, sia che percepisca canoni o altre prestazioni dai loro privati possessori; accertare lo stato e la destinazione dei terreni materialmente detenuti; l'ammontare delle somme poste dei privati possessori.

Tali detti accertamenti non possono rinviarsi all'atto dell'esecuzione della sentenza, limitandosi soltanto ad emettere una semplice dichiarazione dei diritti riconosciuti ed spettanti di diritto. Essi sono indispensabili per la netta definizione del rapporto controverso, mediante una pronuncia che abbia contemporaneo contenuto e realizzabile. Senza i mezzi istruttori che si dispongono non potrebbero neppure stabilirsi i criteri in base ai quali dovrà farsi luogo, a seconda della diversa loro natura economica e giuridica, alla attribuzione ed alla liquidazione dei frutti indebiti, tanto percepiti, per la rivalsa dei quali si è proposta espressa domanda. Osserva che ogni altro provvedimento,

quindi, anche sulle spese va rimborsato.

Per questi motivi
Il Commissario, pronunciando nella causa suddetta tra i comuni di Melito Superiore e di Bonito, uditi i procuratori delle parti, ne spinta ogni altra controversia istanza ed eccezione, nomina l'ing^{no} Giuseppe Montesano perche, prestato il giuramento di rito, e tenuti prefetti gli atti, i documenti della causa e gli utensuali termini delle parti sulla sua scrivania; mediante tutte le ricerche ed indagini del caso, identifichi i terreni che formavano oggetto dell'assegnazione a favore di Bonito giusta il Decreto del consigliere Piracalle del 10 febbraio 1803, e che vennero realmente di fatto e col successivo verbale del commissario di Giacobbe del 21 marzo successivo; accerti le estensioni d'essi realmente possedute dal comune di Bonito, sia che esso stesso materialmente detenga i terreni, sia che percepisca per essi annuali prestazioni dai privati possessori; descriva lo stato e la destinazione dei terreni

materialmente dettata dal comune di Boni-
to ed indicati l'ammontare delle annue presta-
zioni al comune stesso pagate dai privati possessori.
Il perito depositerà la sua relazione corredata
delle planimetrie nella Segreteria di que-
sto Comune prima del termine di mesi quat-
tro dalla pubblicazione del presente.
Riserva con ogni ulteriore provvedimento
anche quello sulle spese.

Così decisa in Napoli nella sede del Commissariato.
Via Monteleone N. 5 - il giorno 31 aprile 1926.

Il Commissario
Carlo Deuto

Il Segretario con le
funzioni di Cancelliere
Sisichiani



Publicata nei modi di legge all'udienza del 15 maggio
giul. 1926.



Il Segretario con le funzioni di Cancelliere
Sisichiani